



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **48**
Del **04/12/2023**

COPIA
Reg. Gen. N. **660**

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : PROPOSTA DI DETERMINA DI AFFIDAMENTO EX ART. 50 CO 1 LETT. B) D. LGS 36/23 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER LA SOCIETÀ VARCA GROUP RL. PERIODO NOVEMBRE- APRILE 2023.

CIG: A0342ACBD3

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance; ;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che ai sensi e per gli effetti della normativa appresso indicata (Leggi in materia di tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale Legge 281/91 – Legge Regionale 41/90 – Legge Regionale n. 4 anno 2000 – DCA n. 197 anno 2012 – DCA n. 67/18) il Comune di Montalto Uffugo ha l'obbligo di assicurare la cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati e/o comunque rinvenuti nel proprio territorio, presso strutture idonee, attrezzate e conformi a legge, sottoposte al controllo dei servizi veterinari dell'ASP, competenti per territorio;

VISTO che il Comune di Montalto Uffugo (CS) non dispone di canile pubblico ove ricoverare i cani randagi catturati o, comunque, presenti/rinvenuti nel suo territorio;
RICHIAMATI integralmente gli atti della pregressa procedura di gara (Determina N° 19/23 e pedissequo contratto/convenzione della durata di mesi sei, maggio-ottobre 2023, sottoposto a condizione risolutiva espressa) con cui si continuava a garantire, nelle more della definizione della gara gestita dall'Ufficio Finanziario c/o la CUC di Rende, la cura ed il benessere dei cani già ingressati ed ingressandi nella struttura convenzionata Varca Group srl;

VISTO che, in data 20 novembre 2023 con prot. ricezione PM N° 2416, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, Dott. Angelo Baffa, comunicava a mezzo pec che la gara predisposta dal medesimo Ufficio ed espletata c/o la CUC di Rende, purtroppo, era andata deserta; Che il medesimo RUP stava preparando nuovo bando di gara per l'aggiudicazione ad un unico nuovo operatore di tale indispensabile servizio e che nelle more era opportuno procedere alla proroga dei contratti attualmente vigenti con gli operatori del settore”.

Recepito l'esito, testè riportato, si procedeva ad interpellare a mezzo pec del 24.11.2023 Prot. PM 2437/2023 la Società Varca Group Srl per acquisire disponibilità alla proroga della convenzione con essa in essere, ai medesimi patti e condizioni, circostanza questa già, comunque, contemplata in atti, per ulteriori mesi sei decorrenti dal mese di Novembre al mese di Aprile 2023;

Che la Società Varca Group Srl, nella qualità, con nota di riscontro Prot. Ric. PM N° 2451 del 27.11.2023 formulava offerta/accettazione di quanto richiesto;

Che al fine di tutelare la salute dei cani già catturati, onde evitare stress e disagi ai medesimi, derivanti dal loro trasferimento/movimentazione, in considerazione di quanto sopra, appare opportuno e necessario procedere all'affidamento in continuazione del servizio di cui trattasi all'attuale affidatario del servizio canile, nella cui struttura sono presenti n. 82 cani di proprietà del comune di Montalto Uffugo dando atto che al rapporto tra le parti si applicheranno le medesime pattuizioni, prezzi, termini e condizioni contemplate nella convenzione prorogata compresa la risoluzione della medesima, anche prima dello spirare del termine semestrale concordato, una volta attuato il trasferimento dei cani di proprietà del comune di Montalto Uffugo presso il nuovo aggiudicatario, precisando sul punto che il termine finale del nuovo rapporto contrattuale intercorrente tra le parti deve intendersi fissato solo al momento del materiale e definitivo trasferimento dei cani dalla precedente struttura presso l'eventuale nuova aggiudicataria;

CONSIDERATE le ragioni di necessità connotanti la fattispecie che ci occupa, l'urgenza di fronteggiare, nella contingenza attuale, il fenomeno randagismo in ambito comunale in esponenziale crescita, nonché l'obbligo gravante in capo all'Amministrazione Comunale di garantire/assicurare con continuità l'esecuzione del servizio canile che, ex art. 163 Tuel, è un servizio pubblico necessario e non interrompibile al fine di garantire l'incolumità della cittadinanza e il benessere animale;

Che l'importo complessivo necessitante per l'espletamento del servizio canile rifugio e sanitario, nella specie, rapportato all'arco temporale stabilito, Novembre-Aprile 2023 ammonta ad € 45,000 e consente un affidamento diretto con applicazione della procedura di cui all'art 50 lett.b in relazione all'art. 14 del D.Lgs 36/23;

RICHIAMATO l'art. 192 co.1 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di

determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l' Art. 50 del D. Lgs. n. 36/23 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l'allegato I.1 del medesimo codice che prescrive che “ le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: lett. B) affidamento diretto dei servizi e forniture...di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee delle prestazioni contrattuali....

RICORRENDO, in base a quanto acquisito ed in forza della puntuale esecuzione del rapporto, in capo alla struttura “Varca Group s.r.l.” i requisiti di legge per lo svolgimento del servizio essendo questo annoverato tra gli operatori economici con strutture idonee ed accreditate ASP per l'esecuzione dell'attività e servizio in parola secondo la disciplina nazionale e locale vigente in materia;

DATO ATTO che le “ragioni” poste a base della scelta/individuazione del contraente (previo richiamo dell'art. 49 co 4 del D.Lgs 36/23 che nella specie trova necessitata applicazione) sono da ravvisarsi nella sua affidabilità, correttezza e precisione nell'esecuzione del pregresso rapporto con l'Ente, nonché nella necessità di evitare ai cani, già detenuti nella struttura ripetuti trasferimenti, negativi per il loro benessere e dato atto, altresì, che la struttura Varca essendo vicina, in ambito provinciale, al territorio del Comune di Montalto Uffugo ha sempre assicurato un tempestivo intervento su chiamata garantendo soccorso ai cani randagi (sovente feriti) necessitanti di cattura per cure ;

RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto al canile Varca Group Srl, in p.l.r.p.t., con sede a Cassano allo Jonio C.da Prainetta (PI. 0265160781);

RICHIAMATA la scrittura privata contemplante oggetto, termini e condizioni del contratto con cui si è affidato il servizio de quo, sottoscritta tra le parti .

TENUTO CONTO che si è accertata la copertura di spesa per l'affidamento del servizio di cui trattasi, pari complessivamente ad € 45.000,00 oltre Iva;

DATO ATTO che la Società Varca Group ha inviato (prot. PM ric. N° 2470/23), su richiesta, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 di possesso dei requisiti di carattere generale nuovo art. 94 D.Lgs 36/23 nonché ricorrenza sussistenza requisiti tecnico professionali e che sarà accertata la veridicità di quanto dichiarato nonché la sua regolarità rispetto agli obblighi contributivi attraverso acquisizione del Durc;

DATO ATTO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, il codice SIMOG di identificazione del procedimento di gara (9460781) e che l'Anac ha assegnato al presente servizio il seguente codice CIG: A0342ACBD3;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

DETERMINA

La premessa da intendersi parte sostanziale ed integralmente ivi riportata

Di affidare alla Società Varca Group rl, in p.l.r.p.t., con sede a Cassano allo Jonio (CS) alla C.da Prainetta, per il periodo Novembre-Aprile 2023, il servizio di canile sanitario e rifugio e, dunque l'espletamento del servizio di custodia, mantenimento,

cura e accoglienza presso la struttura su indicata, dei cani randagi catturati e catturandi nel territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS) al costo giornaliero onnicomprensivo di € 2,70 oltre IVA ed € 100,00 oltre Iva per lo smaltimento delle carcasse.

Di procedere, in relazione al servizio essenziale di cui trattasi, all'affidamento mediante procedura ex art. 50 co 1 lett. B D.Lgs 36/23.

Di precisare che, ai sensi dell'art.192 TUEL, il fine che si intende perseguire con il presente contratto è continuare a garantire l'essenziale ed obbligatorio servizio di canile rifugio e sanitario per i cani randagi catturati e catturandi di proprietà del Comune di Montalto Uffugo e tutelare, attraverso il mantenimento, custodia, cura medica, il loro benessere; La durata del contratto è di mesi sei, novembre-aprile 2023 salva definizione, prima della data da ultima indicata, della procedura di gara preparanda; nell'ipotesi di ricorrenza di tale circostanza la convenzione dovrà ritenersi risolta senza che l'affidatario, al quale, verranno riconosciuti i compensi fino ad allora maturati per l'esecuzione del servizio, abbia null'altro a pretendere. Sul punto, si precisa ulteriormente che per termine finale del rapporto contrattuale è da intendersi l'avvenuto, materiale e definitivo trasferimento dei cani di proprietà del Comune di Montalto Uffugo dalla struttura affidataria presso l'eventuale nuova struttura-canile che risulterà aggiudicataria dell'appalto di cui sopra.

Di impegnare, pertanto, al fine di consentire/garantire in prosecuzione l'esecuzione del servizio di canile sanitario finalizzato all' accoglienza, cura e custodia dei cani randagi presi nel territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS), ad opera della Società Varca Group rl affidataria, la somma complessiva di € 45.000,00 (quarantacinquemila) Iva esclusa- (CIG A0342ACBD3) da imputare, nell'anno corrente 2023, sul capitolo di bilancio all'uopo esistente, n° 1022, dedicato al randagismo.

Di autorizzare la liquidazione delle spese mensili conseguenti all'espletamento del servizio in oggetto a presentazione di regolare fattura; quanto a tempi e modalità di pagamento si rimanda a quanto stabilito in convenzione.

La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 d.Lgs. 267/2000, ad opera del Responsabile Ufficio Finanziario cui la presente si trasmette per il prosieguo di competenza.

La presente sarà trasmessa al l.r.p.t. della Società affidataria con obbligo per questo ultimo di accusarne ricevuta.

SOTTOSCRIZIONEMontalto Uffugo, **01/12/2023****Il responsabile del Servizio
f.to CAP. AVV. DORA FILOSA****Il responsabile del Procedimento
f.to CAP. AVV. DORA FILOSA****PARERE CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO	ESERCIZIO
	45.000,00	1022	0	2023

Dalla residenza municipale, **04/12/2023****Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA**Numero d'ordine progressivo Registro Generale N. **660** del: **04/12/2023****Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA****CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.